



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it e-mail: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 339/FLP05

Roma, 10 febbraio 2005

NOTIZIARIO N° 14

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

CONTENZIOSO SUL PUBBLICO IMPIEGO E AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

Finanziaria 2005 (modificato il TU 165 del 2001)

L'art. 1 della legge 30 dicembre 1994 n. 311 (legge finanziaria per il 2005) contiene alcune importanti previsioni relative alle controversie di lavoro pubblico, ai commi da 132 a 135, nonché una innovativa previsione in materia di autotutela amministrativa, al comma 136.

a) d'ora innanzi Presidenza del Consiglio e ARAN potranno intervenire direttamente nelle controversie individuali di lavoro

(art.1 commi 132-135)

Anche per il triennio 2005-2007, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione del giudicato in materia di personale dipendente.

Vi è l'obbligo per la P.A. di comunicare al dipartimento della Funzione Pubblica l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi di rilievo "per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica". La comunicazione è collegata alla facoltà, per il Dipartimento, di esplicitare atto di intervento nel relativo processo (ex art. 105 cpc).

Previsto anche l'intervento in giudizio dell'ARAN, innanzi al giudice del lavoro, nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, "al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi".

Per le controversie relative al personale non contrattualizzato (e dunque innanzi ai TAR), il relativo intervento in giudizio potrà essere esplicitato dalla Funzione Pubblica.

b) introdotta nell'ordinamento una nuova ipotesi di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi: l'annullamento d'ufficio ope legis



(art.1 comma 136)

E' espressamente previsto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi "anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso", allo specifico fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche,

L'annullamento dei provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve però tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante e, comunque, non può essere adottato dopo tre anni dal momento in cui il provvedimento è divenuto efficace, anche se la sua esecuzione perduri.

Legge 30 dicembre 2004 n. 311

(art. 1 commi 132-136)

(...)

132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile".

134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.



136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

L'UFFICIO STAMPA